

# De iustitia & iure

## IUSTINIANI AUGUSTI DIGESTA SEU PANDECTAE

TESTO E TRADUZIONE

V. 2

33-36

direzione di

SANDRO SCHIPANI

a cura di

ALDO PETRUCCI e ANTONIO SACCOCCIO



G. Giappichelli Editore

## LIBER TRIGESIMUS TERTIUS

### I

#### DE ANNUIS ET MENSTRUIS <sup>1</sup> LEGATIS ET FIDEICOMMISSIS

1. *POMPONIUS libro quinto ad Sabinum.* Cum in annos singulos quid legatum sit neque adscriptum, quo loco detur: quocumque loco petetur dari debet, sicut si <sup>2</sup> ex stipulatu aut nomine facto petatur.

2. *IDEM libro sexto ad Sabinum.* In annos singulos heres damnatus sinere me frui fundo si initio anni, quo colere deberem, moram fecerit, licet postea patiat, quia cultura sim exclusus, tamen totius anni nomine mihi tenebitur: quemadmodum si diurnas operas Stichus dare damnatus non a mane sed a sexta diei hora det, totius diei nomine tenetur.

3. *ULPIANUS libro vicesimo quarto ad Sabinum.* Si legatum sit relictum annua bima trima die, triginta forte, dena per singulos debentur annos, licet non fuerit adiectum 'aequis pensionibus'. 1. Proinde et si adiectum fuerit 'pensionibus', licet non sit insertum 'aequis', item si scriptum fuerit 'aequis', licet non sit adiectum 'pensionibus', dicendum erit aequas fieri. 2. Sed si adiectum 'pensionibus inaequis', inaequales debebuntur: quae ergo debeantur, videamus. et puto eas deberi (nisi specialiter testator electionem heredi dedit), quas vir bonus fuerit arbitratus, ut pro facultibus defuncti et positione <sup>3</sup> patrimonii de-

## LIBRO TRENTATREESIMO

### I

#### SUI LEGATI E FEDECOMMESSI DA PRESTARSI ANNUALMENTE O MENSILMENTE

1. *POMPONIO, nel libro quinto A Sabino.* Quando sia stato legato qualcosa per singole annualità e non sia stato scritto <nel testamento> in quale luogo ciò debba essere dato, deve essere dato in qualunque luogo sia richiesto giudizialmente, come se sia richiesto in base a stipulazione o a un credito concluso <con una scrittura o un versamento di denaro>.

2. *Lo stesso <POMPONIO>, nel libro sesto A Sabino.* L'erede obbligato per singole annualità a consentirmi di fruire di un fondo, se sia stato in mora all'inizio dell'anno del periodo in cui io avrei dovuto coltivarlo, benché in seguito tolleri <che io lo coltivi>, tuttavia, per il fatto che io sono stato escluso dalla coltivazione, sarà tenuto nei miei confronti per l'intero anno; allo stesso modo, se, essendo obbligato a dare l'attività lavorativa della giornata del <servo> Stico, l'erede la dia non dalla mattina, ma dall'ora sesta del giorno <cioè, da mezzogiorno>, è tenuto per il giorno intero.

3. *ULPIANO, nel libro ventiquattresimo A Sabino.* Se sia lasciato un legato, ad esempio di trenta, con scadenza nel primo, nel secondo e nel terzo anno, sono dovuti dieci per ciascun anno, benché non sia stato aggiunto «in rate uguali». 1. Di conseguenza, anche se sia stato aggiunto «in rate», benché non sia stato inserito «uguali», e, parimenti, se sia stato scritto «uguali», benché non sia stato aggiunto «in rate», si dovrà dire che le rate siano fatte uguali. 2. Ma se sia stato aggiunto «in rate diseguali», saranno dovute diseguali. Vediamo dunque quali rate siano dovute. E reputo che siano dovute (a meno che il testatore non diede specificamente la scelta all'erede) quelle che un uomo onesto avrebbe valutato che siano dovute in base alle facultà <economiche> del defunto e alla condizione del

<sup>1</sup> <et menstruis>, vd. Mo.-Kr., n. 14.

<sup>2</sup> 'sicuti', vd. Mo.-Kr., n. 15.

<sup>3</sup> 'depositione', vd. Mo.-Kr., n. 17.

beantur. 3. Sed et si fuerit adiectum 'viri boni arbitrato', hoc sequemur, ut pro positione patrimonii sine vexatione et incommodo heredis fiant<sup>4</sup>. 4. Quid si ita 'pensionibus, quas putaverit legatarius'? an totum petere possit, videamus. et puto totum non petendum simul, sicut et in heredis electione. fieri enim pensiones debere testator voluit, quantitates dumtaxat pensionum in arbitrio heredis aut legatarii contulit. 5. Sed si ita sit legatum 'heres meus Titio decem trima die dato', utrum pensionibus an vero post triennium debeatur? et puto sic accipiendum, quasi pater familias de annua bima trima die sensisse proponatur. 6. Si cui certa quantitas legetur et, quoad praestetur, in singulos annos certum aliquid velut usuras iusserit testator praestari, legatum valet: sed in usuris hactenus debet valere, quatenus modum probabilem usurarum non excedit.

4. *PAULUS libro sexagesimo secundo ad edictum*. Si in singulos annos alicui legatum sit, Sabinus, cuius sententia vera est, plura legata esse ait et primi anni purum, sequentium condicionali: videri enim hanc inesse condicionem 'si vivat' et ideo mortuo eo ad heredem legatum non transire.

5. *MODESTINUS libro decimo responsorum*. 'A vobis quoque, ceteri heredes, peto, ut uxori meae praestetis, quoad viveret, annuos decem aureos'. uxor supervixit marito quinquennio et quattuor mensibus: quaero, an heredibus eius sexti anni legatum integrum debeatur. Modestinus respondit integri sexti anni legatum deberi.

6. *IDEM libro undecimo responsorum*. Annuam pecuniam ad ludos civitati reliquit, quibus praesidere heredes voluit: successores heredum negant se debere, quasi testator

patrimonio. 3. E anche se sia stato aggiunto «in base alla valutazione di un uomo onesto», ci atterremo a che le rate si facciano in base alla condizione del patrimonio, senza vessazione e incomodo dell'erede. 4. Cosa avviene se <sia stato scritto> così: «nelle rate, che avrà reputato il legatario»? Vediamo se possa richiedere l'intero. E reputo che non possa essere richiesto tutto in una volta, così come anche quando la scelta sia dell'erede. Il testatore, infatti, ha voluto che fossero dovute delle rate ed ha attribuito alla valutazione dell'erede o del legatario soltanto gli importi delle rate <stesse>. 5. Ma, se sia lasciato in legato così: «Il mio erede dia a Tizio dieci nel termine di tre anni», forse che sarebbe dovuto in rate, o invece <per intero> dopo il triennio? E reputo che debba essere compreso come se sia prospettato <nel quesito> avere il padre di famiglia inteso con il termine per il primo anno, per il secondo, per il terzo. 6. Se sia legata a qualcuno una quantità determinata e il testatore abbia disposto che, finché non fosse <interamente> pagata, fosse pagato come interessi per ciascun anno un importo determinato, il legato è valido; ma, in merito agli interessi, deve valere fintantoché non ecceda la misura autorizzata degli interessi <stessi>.

4. *PAOLO, nel libro sessantaduesimo All'editto*. Se si sia legato a qualcuno <qualcosa> per ciascun anno, Sabino, il cui parere è conforme a verità, afferma che vi sia una pluralità di legati e che sia puro quello del primo anno, sottoposti a condizione quelli degli anni seguenti; si considera, infatti, che sia implicita questa condizione: «se viva», e perciò, quando sia morto il legatario, il legato non si trasmette all'erede.

5. *MODESTINO, nel libro decimo Dei responsi*. «Anche a voi, <miei> altri eredi, chiedo che diate a mia moglie, finché viva, dieci aurei annui». La moglie sopravvisse al marito per cinque anni e quattro mesi; pongo il quesito, se agli eredi di lei sia dovuto per intero il legato del sesto anno. Modestino ha dato il responso che è dovuto il legato dell'intero sesto anno.

6. *Lo stesso <MODESTINO>, nel libro undicesimo Dei responsi*. <Un tale> lasciò alla città <una somma> annua di denaro per ogni anno per <organizzare dei> giochi, ai quali volle che presiedessero gli eredi; i successori degli eredi negano di dovere <il denaro per i

<sup>4</sup> 'fiat', vd. Mo.-Kr., n. 18.

tamdiu praestari voluisset, quamdiu praesiderent heredes: quaero igitur, an, cum praesidendi mentionem fecerit, ad tempus fideicommissum an perpetuo praestari voluerit. Modestinus respondit fideicommissum quottannis in perpetuum rei publicae praestandum esse.

7. *POMPONIUS libro octavo ad Quintum Mucium.* Quintus Mucius ait: si quis in testamento ita scripsit: 'filii filiaeque meae ibi sunt, ubi eos mater sua esse volet, eisque heres meus in annos singulos inque pueros puellasque singulas damnas esto dare cibarii nomine aureos decem': si tutores eam pecuniam dare nolunt ei, apud quem pueri atque puellae sunt, nihil est, quod ex testamento agere possit: nam ea res eo pertinet, uti tutores sciant, quae voluntas testatoris fuit, uti possint eam pecuniam sine periculo dare. *POMPONIUS.* In testamentis quaedam scribuntur, quae ad auctoritatem dumtaxat scribentis referuntur nec obligationem pariunt. haec autem talia sunt. si te heredem solum institutam et scribam, uti monumentum mihi certa pecunia facias: nullam enim obligationem ea scriptura recipit, sed ad auctoritatem meam conservandam poteris, si velis, facere. aliter atque si coerede tibi dato idem scripsero: nam sive te solum damnvero, uti monumentum facias, coheres tuus agere tecum poterit familiae herciscundae, uti facias, quoniam interest illius: quin etiam si utrique iussi estis hoc facere, invicem actionem habebitis. ad auctoritatem scribentis hoc quoque pertinet, cum quis iussit in municipio imagines poni: nam si non honoris municipii gratia id fecisset, sed sua, actio eo nomine nulli competit. itaque haec Quinti Mucii scriptura: 'liberi mei ibi sunt, ubi eos mater sua esse volet' nullam obligationem parit, sed ad auctoritatem defuncti conservandam id pertinebit, ut ubi iusserit ibi sint. nec tamen semper voluntas eius aut iussum conservari debet, veluti si praetor doctus sit non expedire pupillum eo morari, ubi pater iusserit, propter vitium, quod pater forte ignoravit

giochi>, come se il testatore avesse voluto che fosse dato fino a quando li avessero presieduti gli eredi; pongo dunque il quesito se, avendo fatto menzione della presidenza <dei giochi>, <il testatore> abbia voluto che il fedecommissio fosse prestato a termine o in perpetuo. Modestino ha dato il responso che il fedecommissio deve essere prestato alla comunità cittadina ogni anno in perpetuo.

7. *POMPONIO, nel libro ottavo A Quinto Mucio.* Quinto Mucio afferma: se qualcuno ha scritto così nel testamento: «I miei figli e le mie figlie siano lì, dove la loro madre vorrà che essi siano ed a loro, per ciascun fanciullo e fanciulla, il mio erede sia obbligato a dare a titolo di alimenti dieci aurei per ciascun anno»; se i tutori non vorranno dare tale denaro a colui, presso il quale sono i fanciulli e le fanciulle, non v'è nulla per cui questi possa agire in base al testamento: infatti, tale <disposizione iniziale> attiene al fatto che i tutori sappiano quale fu la volontà del testatore, così da poter dare tale denaro senza rischio e pericolo. *POMPONIO.* Nei testamenti vengono scritte alcune cose, che sono basate sulla sola autorevolezza dello scrivente e non generano obbligazioni. Tali sono, ad esempio, queste: se io istituisca te erede unico e scriva che tu con un certo importo mi faccia un monumento; tale disposizione scritta, infatti, non comporta alcuna obbligazione, ma, per rispettare la mia autorevolezza, potrai farlo, se tu lo voglia. Diversamente sarà, se avrò scritto la medesima cosa avendoti dato un coerede: infatti, anche se avrò obbligato solo te a farmi un monumento, il tuo coerede potrà agire contro di te con l'azione di divisione dell'eredità affinché tu lo faccia, poiché ha interesse <a che tu lo faccia>; ed anzi, se sia ordinato ad entrambi di fare ciò, avrete reciprocamente l'azione. Rientra nell'ambito dell'autorevolezza dello scrivente anche la circostanza in cui qualcuno ha ordinato che nel municipio siano collocate delle effigi: infatti, se non lo avesse fatto per l'onore del municipio, ma per il proprio, a nessuno compete un'azione a tale titolo. E così queste parole scritte <riferite> da Quinto Mucio: «I miei figli siano lì, dove la loro madre vorrà che essi siano», non generano alcuna obbligazione, ma atterrà al rispetto dell'autorevolezza del defunto che essi siano là dove egli abbia ordinato. E tuttavia non sempre deve essere rispettata la sua volontà o il suo ordine, come quando il pretore sia stato informato che non conviene che il pupillo dimori lì, dove il padre abbia ordinato, per via di un vizio che magari il padre ignorò vi fosse

in eis personis esse, apud quas morari iussit. si autem pro cibariis eorum in annos singulos aurei decem relictis sint, sive hoc sermone significantur, apud quos morari mater pupillos voluerit, sive ita acceperimus hunc sermonem, ut ipsis filiis id legatum debeatur, utile erit: et magis enim est, ut providentia filiorum suorum hoc fecisse videatur. et in omnibus, ubi auctoritas sola testatoris est, neque omnimodo spernenda neque omnimodo observanda est. sed interventu iudicis haec omnia debent, si non ad turpem causam feruntur, ad effectum perduci.

**8. GAIUS libro quinto ad legem Iuliam et Papiam.** In singulos annos relictum legatum simile est usui fructui, cum morte finiatur. sane capitis deminutione non finitur, cum usus fructus finiatur: etsi<sup>5</sup> et usus fructus ita legari potest: 'Titio usum fructum fundi lego et quotiensque capite minutus erit, eundem usum fructum ei do'. illud certe amplius est in hoc legato, quod in ingressu cuiuslibet anni si decesserit legatarius, eius anni legatum heredi suo relinquit: quod in usu fructu non ita est, cum fructuarius, etiamsi maturis fructibus, nondum tamen perceptis decesserit, heredi suo eos fructus non relinquit.

**9. PAPINIANUS libro septimo responsorum.** Fundus, quem pater familias libertis legatorum nomine, quae in annos singulos relinquit, pignus esse voluit, ex causa fideicommissi rei servandae gratia recte petetur. *Paulus notat:* hoc admittendum est et in aliis rebus hereditariis, ut et in eas legatarius mittatur.

**10. IDEM libro octavo responsorum.** 'Seio amico fidelissimo, si voluerit, sicut meis negotiis interveniebat, eodem modo filiorum meorum intervenire, annuos senos aureos et habitationem qua utitur praestari volo'. non ideo minus annua Seio pro parte

in quelle persone presso le quali ordinò che dimorasse. Se poi siano stati lasciati dieci aurei per ciascun anno per gli alimenti dei figli, sia che con tale frase si intenda <che questi siano versati> a coloro presso i quali la madre abbia voluto che i pupilli dimorino, sia che abbiamo interpretato tale frase nel senso che tale legato sia dovuto ai figli stessi, esso sarà utile ed efficace; ed infatti, è preferibile che sia considerato nel senso che <il testatore> abbia fatto ciò in considerazione dei propri figli. E <in conclusione>, tutte quelle disposizioni, nelle quali rileva la sola autorevolezza del testatore, né essa dev'essere a tutti i costi disprezzata, né a tutti i costi osservata; ma, se non sono diretti ad una turpe causa, per intervento del giudice devono essere tutti realizzati.

**8. GAIUS, nel libro quinto Alla legge Giulia e Papia.** Un legato lasciato per singole annualità è simile all'usufrutto, estinguendosi con la morte. Certamente non si estingue con il mutamento dello status giuridico <del legatario>, mentre l'usufrutto si estinguerebbe; anche se l'usufrutto può anche essere legato così: «A Tizio lego l'usufrutto del fondo e ogni qual volta egli subirà un mutamento dello status giuridico, a lui dò lo stesso usufrutto». Di certo, in quel legato che <prevede singole annualità> vi è di più che con l'inizio di ciascun anno, se il legatario decessesse, egli lascerebbe il legato di quell'anno al proprio erede; il che non è così nell'usufrutto, poiché se l'usufruttuario sia morto quando i frutti siano maturi, ma non ancora raccolti, non lascerà tali frutti al suo erede.

**9. PAPINIANO, nel libro settimo Dei responsi.** Il fondo, che un padre di famiglia ha voluto che fosse costituito come pegno in favore dei liberti, per l'adempimento dei legati che per ciascun anno ha lasciato loro, sarà correttamente chiesto in giudizio in base al fedecommissio per garantire quanto in esso disposto. *PAOLO* annota: ciò dev'essere ammesso anche per le altre cose ereditarie, affinché il legatario sia immesso <nel possesso> anche di esse.

**10. Lo stesso <PAPINIANO>, nel libro ottavo Dei responsi.** «Al fedelissimo amico Seio, se avrà voluto, così come interveniva nei miei affari, intervenire allo stesso modo in quelli dei miei figli, voglio che siano dati sei aurei l'anno e l'abitazione di cui fa uso». Poiché, dei tre figli <della testatrice> Tizia istituiti eredi,

<sup>5</sup> et', vd. Mo.-Kr., n. 6.

hereditaria viventis filiae deberi placuit, quod ex tribus filiis Titiae duo aliis hereditatis institutis vita decesserunt, cum tam labor quam pecunia divisionem reciperent. 1. 'Medico Sempronio quae viva praestabam, dari volo': ea videntur relicta, quae certam formam erogationis annuae, non incertam liberalitatis voluntatem habuerunt. 2. 'Uxori praeter id, quod a me vivo annui nomine accipiebat, aureos centum dari volo': annuum videtur et semel centum aureos reliquisse. 3. 'Libertis dari volo quae viva praestabam': et habitatio praestabitur: sumptus iumentorum non debetur, quem actori domina praestare solita fuit utilitatis suae causa: ideo nec sumptum medicamentorum medicus libertus recte petet, quem ut patronam eiusque familiam curaret, acceptabat.

**11. PAULUS libro vicesimo primo quaestionum.** Cum in annos singulos legatur, plura legata esse placet et per singula legata ius capiendi inspicietur. idem in servo inspiciendum est ex persona domino- rum.

**12. IDEM libro tertio decimo responsorum.** Gaius Seius praedia diversis pagis Maeviae et Seiae legavit et ita cavuit: 'praestari autem volo ex praediis Potitianis praediis Lutatianis annua harundinis milia trece- na et salicis mundaie annua librarum singula milia': quaero, an id legatum defuncta lega- taria extinctum sit. Paulus respondit servi- tute iure constitutam non videri neque in personam neque in rem: sed fideicommissi petitionem competisse ei, cui praedia Luta- tiana legata sunt, et ideo, cum annua legata fuerint, mortua legataria finitum legatum videri.

**13. SCAEVOLA libro quarto responsorum,** Maevia nepotem ex Maevio puberem here- dem instituit et Lucio Titio ita legavit: 'Lu- cio Titio viro bono, cuius obsequio gratias ago, dari volo annuos quamdiu vivat aureos decem, si rebus nepotis mei interveniat omnemque administrationem rerum nepotis

gli altri due morirono, parve bene che, non di meno, fossero dovute a Seio le annualità in rapporto alla quota ereditaria della figlia ancora in vita, dal momento che tanto l'attività lavorativa quanto il denaro sono divisibili. 1. «Voglio che sia dato al medico Sempronio ciò che da viva gli davvo»: si considerano lasciate quelle cose che abbiano avuto una certa forma di erogazione annua, non <quelle che abbiano avuto> un'oc- casionale volontà di liberalità. 2. «A <mia> moglie, oltre a ciò che da me vivo riceveva a titolo di annualità, voglio siano dati cento aurei»: si considera che le avesse lasciato le annualità e per una <sola> volta i cento aurei. 3. «Voglio che sia dato ai liberti ciò che davvo loro da viva»: anche l'abitazione sarà loro data, <ma> non saranno dovute le spese dei giumenti che la padrona, per la propria utilità, è stata solita dare al <suo> servo agente; così il medico libertino non richiederà correttamente le spese dei medicamenti che riceveva per curare la patrona e la sua famiglia.

**11. PAOLO, nel libro ventunesimo Delle questioni.** Quando sia legato <qualcosa> per ciascun anno, pare bene che i legati siano plurimi e si esaminerà per cia- scun legato il diritto di percepirlo. Lo stesso esame <relativo al diritto di percepire il legato> bisogna compiere con riferimento alla persona dei padroni, per il servo <se il legato è fatto a un servo>.

**12. Lo stesso <PAOLO>, nel libro tredicesimo Dei responsi.** Gaio Seio ha legato a Mevia e a Seia dei fondi in diversi villaggi e così ha disposto: «e voglio che dai fondi Potiziani siano date ai fondi Lutaziani milletrecento canne l'anno e un migliaio di libbre di salice ripulito l'anno». Pongo il quesito, se tale legato si sia estinto, una volta morta la legataria. Paolo ha dato il responso che non si considera costituita secondo diritto una servitù né a vantaggio di una persona né su una cosa, ma che la richiesta giudiziale del fedecom- messo competeva a colei alla quale sono stati legati i fondi Lutaziani, e così, essendo stati disposti legati annuali, una volta morta la legataria, il legato si considera estinto.

**13. SCAEVOLA, nel libro quarto Dei responsi.** Mevia ha istituito erede il nipote, pubere, da parte di Maevio e ha legato così a Lucio Tizio: «Voglio che a Lucio Tizio, uomo onesto, del cui ossequio sono grata, siano dati annualmente dieci aurei finché viva, se intervenga negli affari di mio nipote e se abbia avvocato alla sua premurosa attenzione l'intera amministrazione degli affari di mio nipote». Pongo il quesito, se il fedecom-

mei ad sollicitudinem suam revocaverit'. quaero, cum Lucius Titius aliquo tempore Maevii negotia gesserit et per eum non stet, quo minus gerat, Publius autem Maevius nollet eum administrare, an fideicommissum praestari debeat. respondi, si non propter fraudem aliamve quam iustam causam improbandae operae causa remotus esset a negotiis, quae administrare secundum defuncti voluntatem vellet, percepturum legatum. 1. Uxore herede scripta ita cavuit: 'libertis meis omnibus alimentorum nomine singulis annuos denarios duodecim ab herede dari volo, si ab uxore mea non recesserint'. quaero, cum pater familias sua voluntate de civitate difficile profectus sit, ea autem adsidue proficiscatur, an liberti cum ea proficisci debeant. respondi non posse absolute responderi, cum multa oriri possint, quae pro re ex aequo et bono<sup>6</sup> sint aestimanda: ideoque huiusmodi varietas viri boni arbitrio dirimenda est. item quaeritur, cum proficiscens eis nihil amplius optulerit ac per hoc eam secuti non sint, an legatum debeatur. respondi et hoc ex longinquis brevibusque excursionibus et modo legati aestimandum esse.

**14.** *ULPIANUS libro secundo fideicommissorum.* Si cui annum fuerit relictum sine adiectione summae, nihil videri huic adscriptum Mela ait: sed est verior Nervae sententia, quod testator praestare solitus fuerat, id videri relictum: si minus, ex dignitate personae statui oportebit.

**15.** *VALENS libro septimo fideicommissorum.* Iavolenus eum, qui rogatus post decem annos restituere pecuniam ante diem restituerat, respondi, si propter capientis personam, quod rem familiarem tueri non posset, in diem fideicommissum relictum probetur et perdituro ei id heres ante diem restituisset, nullo modo liberatum esse: quod si tempus

messo debba essere dato, avendo Lucio Tizio per un certo tempo gestito gli affari di Mevio e non dipendendo da lui di non gestirli più, ma dal fatto che Publio Mevio non volesse che egli li amministrasse. Ho dato il responso che <Lucio Tizio>, se non a causa di frode o per qualche altra giusta causa di riprovazione della <sua> opera sia stato rimosso dalla <gestione degli> affari che avrebbe voluto amministrare secondo la volontà della defunta, potrà percepire il legato. 1. <Un tale>, avendo designato per iscritto la moglie come erede <nel testamento>, ha così disposto: «Voglio che a tutti i miei liberti, se non saranno andati via da mia moglie, siano dati dalla <stessa nella sua qualità di> erede a titolo di alimenti dodici denari all'anno a ciascuno». Pongo il quesito se, mentre il padre di famiglia era andato via raramente per sua volontà dalla città ed essendo invece la moglie continuamente in viaggio, i liberti debbano partire con lei. Ho dato il responso che non si può rispondere in assoluto, potendo sorgere molti motivi, che, in rapporto alle circostanze, devono essere considerati secondo ciò che è buono ed equo; e perciò una <controversia> così variegata si deve dirimere secondo la valutazione di un uomo onesto. Parimenti, si pone il quesito se, partendo ella senza offrire loro alcuna alternativa e non avendola essi per questo seguita, il legato sia dovuto. <Il giurista> ha dato il responso che anche ciò dev'essere valutato in base alla lunghezza e alla brevità degli spostamenti e all'entità del legato.

**14.** *ULPIANO, nel libro secondo Dei fedecommissi.* Se a qualcuno sia stata lasciata una pensione annua senza l'aggiunta della somma, Mela afferma che a lui non si considera assegnato nulla; ma è più vero il parere di Nerva, che si considera lasciato ciò che il testatore era stato solito dare; altrimenti, occorrerà che l'importo sia stabilito secondo la dignità della persona.

**15.** *VALENTE, nel libro settimo Dei fedecommissi.* Iavoleno ha dato il responso che non è in alcun modo liberato colui che, essendo stato richiesto <con fedecommissio> di dare una certa somma dopo dieci anni, aveva dato il denaro prima del termine, se sia provato che il fedecommissio sia stato lasciato con un termine in considerazione della persona del beneficiario, perché <quest'ultimo> non poteva prendersi cura del patrimonio familiare, e che lo avrebbe perduto se <l'erede> glielo avesse dato prima del termine. Se in-

<sup>6</sup>pro bono', vd. Mo.-Kr., n. 8.

heredis causa prorogatum esset, ut commodum medii temporis ipse sentiret, liberatum eum intellegi: nam et plus eum praestitisse quam debuisset.

**16. PAULUS libro tertio ad Neratium.** Servus post decem annos liber esse iussus est legatumque ei ex die mortis domini in annos singulos relictum est. eorum quidem annorum, quibus iam liber erit, legatum debetur: interim autem heres ei alimenta praestare compellitur.

**17. LABEO libro secundo posteriorum a Iavoleno epitomatorum.** Legatum ita est: 'Attiae, donec nubat, quinquaginta damnas esto heres meus dare' neque adscriptum est 'in annos singulos'. Labeo Trebatius praesens legatum deberi putant<sup>7</sup>, sed rectius dicitur id legatum in annos singulos deberi. 1. 'Vini Falerni, quod domi nasceretur, quotannis in annos singulos binos culeos heres meus Attio dato'. etiam pro eo anno, quo nihil vini natum est, deberi duos culeos, si modo ex vindemia ceterorum annorum dari possit.

**18. SCAEVOLA libro quarto decimo digestorum.** Codicillis testamento confirmatis fundum libertis legavit eumque alienari vetuit, sed pertinere voluit et ad filios libertorum vel ex his natos: deinde haec verba adiecit: 'a quibus praestari volo heredi ex reditu eius fundi decem per annos singulos usque ad annos triginta quinque a die mortis meae'. quaesitum est, cum heres a Titio institutus intra trigesimum quintum annum aetatis decesserit, an residui temporis fideicommissum ex verbis supra scriptis heredis quoque heredi debeatur. respondit deberi, nisi ostendatur a libertis testatorem ad heredis trigesimum quintum annum respexisse. 1. Sticho alumno suo centum et menstros decem et annuos centum dari voluit et Semproniam, quam heredem ex triente instituerat, rogavit in haec verba: 'fidei tuae committo, Sempronia soror, uti legata, quae alumnis meis reliqui, ex medio recipias et

vece il termine fosse stato posposto per l'erede, affinché egli stesso ne percepisse nel tempo intermedio il vantaggio, s'intende che egli sia liberato: infatti, egli aveva dato anche più di quanto avesse dovuto.

**16. PAOLO, nel libro terzo A Nerazio.** Viene ordinato <in un testamento> che un servo dopo dieci anni sia libero ed a lui è lasciato un legato per ciascun anno dal momento della morte del padrone. Il legato sarà certo dovuto per quegli anni, nei quali sarà già libero; ma frattanto l'erede è costretto a dargli gli alimenti.

**17. LABEONE, nel libro secondo Dei libri postumi, epitomati da Iavoleno.** Un legato è così <redatto>: «Ad Azia, finché si sposi, il mio erede sia obbligato a dare cinquanta» e non vi è aggiunto «per ciascun anno». Labeone e Trebazio reputano che sia dovuto <l'importo> del legato immediatamente ma più correttamente si dirà che tale legato è dovuto per ciascun anno. 1. «Il mio erede dia ogni anno ad Azio due otri per ciascun anno del vino Falerno che viene prodotto a casa». <Si considera che> anche per quell'anno, nel quale non era stato prodotto del vino, sono dovuti due otri, se solo possa esserne dato dalla vendemmia degli altri anni.

**18. SCAEVOLA, nel libro quattordicesimo Dei digesti.** Mediante codicilli confermati nel testamento, <un tale> ha legato un fondo ai liberti e ha vietato che esso fosse alienato, ma ha voluto che appartenesse anche ai figli dei liberti o ai loro nati. Inoltre, ha aggiunto tali parole: «Voglio che, da parte loro, dal reddito di quel fondo sia dato all'erede dieci per ciascun anno, dal giorno della mia morte, fino a trentacinque anni». Si è posto il quesito se, essendo morto l'erede istituito da Tizio prima del trentacinquesimo anno di età, in base alle parole sopra scritte il fedecommissum del tempo residuo sia dovuto anche all'erede dell'erede. <Il giurista> ha dato il responso che è dovuto, se, da parte dei liberti, non si dimostri che il testatore avesse avuto riguardo al trentacinquesimo anno dell'erede. 1. <Un tale> ha voluto che, al giovane da lui allevato, Stico, fossero dati cento e <inoltre> dieci al mese e cento all'anno, e a Sempronia, che aveva istituito erede per la terza parte, ha chiesto <per fedecommissum> con queste parole: «Rimetto alla tua affidabilità, sorella Sempronia, che i legati, che ho lasciato ai giovani da me allevati, li prenda dalla massa ereditaria e li tenga

<sup>7</sup>putat', vd. Mo.-Kr., n. 11.



apud te habeas, quoad usque commendatos habeas'. quaesitum est, cum Sempronia, cuius fidei commissum sit, abstinuerat se hereditate antequam secundum voluntatem defuncti perciperet pecuniam alumnis relictam, an Sticho de legatis actio etiam ante vicesimum quintum annum competat. respondit competere.

**19. IDEM libro septimo decimo digestorum.** Titia herede Seia scripta usum fructum fundi Maevio legavit eiusque fidei commisit in haec verba: 'a te, Maevi, ex reitu fundi Speratiani praestari volo Arrio Pamphilo et Arrio Sticho ex die mortis meae annuos sescentos quotannis, quoad vivent'. quaesitum est, cum Maevius annua alimenta praestiterit, post mortem autem eius fundus ad heredem Titiae pleno iure redierit, an alimenta ex fideicommissio Pamphilo et Sticho debeantur. respondi nihil proponi, cur debeant praestari ab heredibus Titiae, cum ab usufructuario alimenta relicta sunt. idem quaesitum, an ab heredibus Maevii legatarii praestanda sint. respondit nihil ab herede legatarii, nisi testatorem manifeste probetur voluisse etiam finito usu fructu praestari, si modo id, quod ex usu fructu receptum esset, ei rei parandae sufficeret. 1. Qui Marco homini docto certa annua praestabat, testamento cavuit: 'domina sanctissima, scio te de amicis meis curaturam, ne quid his desit: verum tamen et Marco dari octingenta': quaesitum est, an Marcus praestitis sibi ex causa legati octingentis annua quoque consequi debeat. respondit nihil proponi, cur non secundum ea, quae in consultatione collata essent, debeantur. 2. 'Lucio Titio auri pondo tria, quae viva praestabam'. quaero, cum testatrix quadraginta Titio, quoad viveret, salarii nomine certam summam et amplius festorum dierum nomine certum pondus argenti aut pro eo pretium praestiterit, an eadem ex causa legati vel fideicommissi ab heredibus eius Titio praestari debeant. respondit nihil proponi, cur praestanda non sunt.

presso di te, fino a quando ti faccia carico <dei giovani stessi>». Si è posto il quesito se, essendosi Sempronia, sulla quale gravava il fedecommissio, astenuta dall'eredità prima di aver ricevuto il denaro lasciato ai giovani secondo la volontà del defunto, a Stico competeva l'azione per i legati anche prima del venticinquesimo anno. <Il giurista> ha dato il responso che compete.

**19. Lo stesso <SCEVOLA>, nel libro diciassettesimo Dei digesti.** Tizia, avendo designato per iscritto <nel testamento> come erede Seia, ha legato a Mevio l'usufrutto di un fondo e lo ha onerato di un fedecommissio con queste parole: «Mevio, voglio che da parte tua, dal reddito del fondo Speraziano, siano dati ad Arrio Panfilo e ad Arrio Stico dal giorno della mia morte seicento all'anno per tutti gli anni, finché vivranno». Si è posto il quesito se, avendo Mevio prestato gli alimenti annui, ma essendo il fondo, dopo la sua morte, ritornato nel pieno diritto dell'erede di Tizia, siano dovuti a Panfilo e a Stico gli alimenti in base al fedecommissio. Ho dato il responso che non viene prospettato nulla, per cui gli alimenti debbano essere dati dagli eredi di Tizia, poiché sono stati lasciati a carico dell'usufruttuario. Lo stesso <richiedente> ha posto il quesito, se <gli alimenti> debbano essere dati dagli eredi del legatario Mevio. <Il giurista> ha dato il responso che niente <è dovuto> dall'erede del legatario, se non si provi in modo evidente che il testatore avesse voluto che fossero dati anche una volta estinto l'usufrutto, purché ciò, che si fosse percepito dall'usufrutto, sia sufficiente a provvedervi. 1. Un tale, il quale dava una certa annualità a Marco, uomo docto, ha disposto nel testamento: «<Mia> virtuosissima signora, so che tu provvederai riguardo ai miei amici, affinché non manchi loro nulla; ma siano tuttavia dati a Marco anche ottocento». Si è posto il quesito se Marco, essendogli dati ottocento a titolo di legato, debba ricevere anche l'annualità; <il giurista> ha dato il responso che non si prospetta nulla per cui, in base a ciò che era esposto nella consultazione, non gli sia dovuta. 2. «A Lucio Tizio <lego> tre libre d'oro, che da viva gli davo». Pongo il quesito se, avendo la testatrice, finché aveva vissuto, dato a Tizio a titolo di salario la somma determinata di quaranta, e in più, per i giorni festivi, un certo peso d'argento o in suo luogo il <relativo> valore, le stesse cose debbano essere date dai suoi eredi a Tizio per causa del legato o fedecommissio. <Il giurista> ha dato il responso che non viene prospettato nulla, perché non debbano essere date.

**20.** *IDEM libro octavo decimo digestorum.* Annua his verbis legavit: 'si morarentur cum matre mea, quam heredem ex parte institui': quaesitum est, an mortua matre condicio adposita defecisse videatur ac per hoc neque cibaria neque vestiaria his debeantur. respondit secundum ea quae proponerentur deberi. 1. Attia fideicommissum his verbis reliquit: 'quisquis mihi heres erit, fidei eius committo, uti det ex reditu cenaculi mei et horrei post obitum sacerdoti et hierophylaco et libertis, qui in illo templo erunt, denaria decem die nundinarum, quas ibi posui'. quaero, utrum his dumtaxat, qui eo tempore quo legabatur in rebus humanis et in eo officio fuerint, debitum sit, an etiam his qui in loco eorum successerunt. respondit secundum ea quae proponerentur ministerium nominatorum designatum, ceterum datum templo. item quaero, utrum uno dumtaxat anno decem fideicommissi nomine debeantur an etiam in perpetuum decem annua praestanda sint. respondit in perpetuum.

**21.** *IDEM libro vicesimo secundo digestorum.* Liberto suo ita legavit: 'praestari volo Philoni, usque dum vivet, quinquagesimas<sup>8</sup> omnis reditus, quae de<sup>9</sup> praediis a colonis vel emptoribus fructus ex consuetudine domus meae praestantur'. heredes praedia vendiderunt, ex quorum reditu quinquagesima relicta est: quaesitum est, an pretii quinquagesima debeat usuraeque, quae ex consuetudine in provincia praestarentur, licet praedia vendita sunt. respondit reditus dumtaxat quinquagesimas legatas<sup>10</sup>. 1. A liberto, cui fundum legaverat ferentem annua sexaginta, per fideicommissum dederat Pamphylae annua dena: quaesitum est, si lex Falci-

**20.** *Lo stesso <SCEVOLA>, nel libro diciottesimo Dei digesti.* <Un tale> ha legato rendite annue con queste parole: «Se <i legatari> dimoreranno con mia madre, che ho istituito erede per una quota». Si è posto il quesito se, essendo morta la madre, la condizione apposta si consideri venuta meno e per questo non siano dovuti a loro né cibarie né vestiario. <Il giurista> ha dato il responso che, in base a quanto prospettato, sono dovuti. 1. Attia ha lasciato un fedecommissum con queste parole: «Chiunque mi sarà erede, rimetto alla sua affidabilità che, dopo la <mia> morte, dia, nel giorno di mercato che ho istituito lì, dieci denari dal reddito <della locazione> del mio appartamento e del magazzino al sacerdote e al custode delle cose sacre ed ai liberti, che saranno <al servizio> in quel tempio». Pongo il quesito, se <il legato> sia dovuto solo a coloro che siano stati viventi ed in tale ufficio in quel tempo in cui era dato il legato, o anche a coloro che siano succeduti al posto di questi. <Il giurista> ha dato il responso che, in base a quanto sarebbe stato prospettato, viene indicata la funzione delle persone nominate, tuttavia <il legato> è stato dato al tempio. Parimenti, pongo il quesito, se siano dovuti dieci a titolo di fedecommissum limitatamente ad un solo anno o debbano essere dati dieci all'anno anche in perpetuo. <Il giurista> ha dato il responso: in perpetuo.

**21.** *Lo stesso <SCEVOLA>, nel libro ventiduesimo Dei digesti.* <Un tale> legò così al suo liberto: «Voglio che a Filone siano date, finché vivrà, la cinquantesima parte di ogni reddito, che relativamente ai fondi venga prestato da parte dei coloni o degli acquirenti dei frutti secondo la consuetudine della mia casa». Gli eredi hanno venduto i fondi, dai cui redditi è stata lasciata la cinquantesima parte; si è posto il quesito se, sebbene i fondi siano stati venduti, sia dovuta la cinquantesima parte del prezzo e degli interessi <sul prezzo di vendita>, che in base alla consuetudine vengono corrisposti nella provincia. <Il giurista> ha dato il responso che è legata solo la cinquantesima parte del reddito. 1. A carico di un liberto, al quale aveva dato in legato un fondo che rendeva sessanta all'anno, <un tale> aveva dato tramite fedecommissum dieci all'anno a Panfila; si è posto il quesito se, qualora la legge Falcidia abbia ridotto

<sup>8</sup> 'quinquagesimam', vd. Mo.-Kr., n. 9.

<sup>9</sup> <de>, vd. Mo.-Kr., n. 10.

<sup>10</sup> 'an pretii usurae, quae ex consuetudine in provincia praestarentur, quinquagesima debeat. respondit reditus dumtaxat quinquagesimas legatas, licet praedia vendita sunt', vd. Mo.-Kr., n. 11.

dia liberto legatum minuerit, an Pamphilae quoque annuum fideicommissum minutum videatur, cum ex reditu legata sint, qui largitur, etiamsi Falcidia partem dimidiam fundi abstulerit, annuam Pamphilae praestationem. respondit secundum ea quae proponerentur non videri minutum, nisi si alia mens testatoris probaretur. 2. Filium ex dodrante, uxorem ex quadrante instituit heredes et filii fidei commisit, ut novercae restitueret hereditatem: ab ea autem petit, ut infirmitatem filii commendatam haberet eique menstruos aureos denos praestaret, donec ad vicesimum quintum annum aetatis pervenerit, cum autem implesset eam aetatem, partem dimidiam hereditatis ei restitueret. filius deducta dodrantis parte quarta, ex qua institutus erat, novercae hereditatem restituit et postea implevit vicesimum quintum annum aetatis. quaesitum est, cum noverca universae hereditatis haberet dodrantem semunciam et siccilicum, an eius partem dimidiam privigno suo restitueret. respondit secundum ea quae proponerentur tantum restituendum, quantum cum eo, quod Falcidiae nomine filius eduxisset, semissem faceret. idem quaesivit, an, quod infirmitati filii pater consulere voluerit, fructus quoque medii temporis noverca ei restituere deberet. respondit secundum ea quae proponerentur debere. 3. Lucius Titius testamento patriae suae civitati Sebastenorum centum legavit, uti alternis annis ex usuris eiusdem certamina sub nomine ipsius celebrarentur, et adiecit haec verba: 'quod si condicione supra scripta recipere legatam sibi pecuniam civitas Sebastenorum noluerit, nullo modo heredes meos obligatos ei esse volo, sed habere sibi pecuniam'. postea praeses provinciae ex nominibus debitorum hereditarium elegit idonea nomina et in causam legati rei publicae adiudicavit, post cuius sententiam res publica a plerisque adiudicatis sibi pecunias percepit. quaesitum est, an, si res publica condicionibus testamento adscriptis postea non paruerit, legatum ad filios heredes pertineat. respondit

il legato al liberto, anche il fedecommissio annuo di Panfila si consideri ridotto, posto che quanto legato sulla base del reddito del fondo sarebbe largamente sufficiente rispetto alla prestazione annua a favore di Panfilia benché la Falcidia abbia sottratto la metà del fondo. <Il giurista> ha dato il responso che, in base a quanto prospettato, <il fedecommissio> non si considera ridotto, se non si dimostri la diversa intenzione del testatore. 2. <Un tale> ha istituito eredi per tre quarti il figlio <che aveva da un precedente matrimonio>, la moglie per la quarta parte, e ha onerato il figlio del fedecommissio di dare l'eredità alla matrigna; a questa però <il testatore> richiede che si faccia carico dell'infirmità del figlio e che gli dia dieci aurei mensili, finché sia giunto al venticinquesimo anno d'età; quando poi avesse compiuto tale età, che gli dia metà dell'eredità. Il figlio, avendo dedotto <per la Falcidia> la quarta parte dai tre quarti per i quali era stato istituito erede <cioè, nove quarantottesimi dai suoi trentasei quarantottesimi della eredità>, ha dato l'eredità alla matrigna e successivamente ha compiuto il venticinquesimo anno d'età. È stato posto il quesito se, avendo la matrigna tre quarti più un ventiquattresimo e un quarantottesimo di tutta l'eredità, di questo dovesse dare la metà al proprio figliastro. <Il giurista> ha dato il responso che, in base a quanto prospettato, deve essere dato tanto quanto, con ciò che il figlio avesse <già> dedotto a titolo della <legge> Falcidia, eguagli la metà dell'asse. Lo stesso <richiedente> ha posto il quesito se, poiché il padre aveva voluto provvedere all'infirmità del figlio, la matrigna debba restituirgli anche i frutti del tempo intermedio. <Il giurista> ha dato il responso che, in base a quanto prospettato, ella li debba. 3. Lucio Tizio ha legato con testamento cento alla sua patria, la città dei sebasteni, affinché, dai relativi interessi, ad anni alterni si celebrassero delle competizioni in suo nome, e ha aggiunto queste parole: «se invece la città dei sebasteni non avrà voluto ricevere per sé il denaro legato alla condizione sopra scritta, in nessun modo voglio che i miei eredi siano a ciò obbligati, ma voglio che tengano per sé il denaro». Successivamente, il preside della provincia ha scelto, tra i crediti dei debitori ereditari, quelli solvibili e li ha assegnati alla comunità cittadina a titolo del legato, e dopo la sua sentenza la comunità cittadina ha percepito per sé il denaro dalla maggior parte dei <crediti> assegnati. Si è posto il quesito se, qualora l'amministrazione cittadina dopo non abbia obbedito alle condizioni scritte nel testamento, il

rem publicam voluntati testatoris parere compellendam ac, nisi faciat, in his quidem summis, quae per numerationem vel novationem solutae sunt, utili repetitione heredes adiuvandos: ab his vero nominibus, quae neque solverunt rei publicae neque novatione abscesserunt a pristina obligatione, non prohibendos, quo minus debitum petant. 4. Larcus<sup>11</sup> Eurippianus consuluit alumno certam pecuniam patronum testamento legasse deque ea re testamento ita cavisse: 'pecuniam, quam Titio liberto et alumno meo legavi, esse volo penes Publium Maevium usque ad annum vicesimum quintum aetatis eius proque ea computari cum eo usuras quadrantes: quantum autem in sumptum ei statuendum sit, tu Publi Maevi, cum patris affectum ei praestare debeas, aestimabis'. quaesitum est, an heredes a Publio Maevio satis accipere debuerint solventes eam pecuniam. respondit, cum testamento nulla exigendae satisfactionis commemoratio fiat, satis habuisse heredes secundum voluntatem defuncti Publio Maevio pecuniam numerare: et ideo nec Titius alumnus vel heredes eius audiri debeant adversus heredes patroni agentes, quod satis non exegerunt: ex ea enim numeratione etiam a Titio ac proinde etiam ab heredibus eius liberatos esse supra scriptos heredes, nisi vivente testatore Publius Maevius solvendo esse desierit: tunc enim cautio ab eo exigenda est. 5. Pater duos filios aequis ex partibus instituit heredes, maiorem et minorem, qui etiam impubes erat, et in partem eius certa praedia reliquit et, cum quattuordecim annos impleverit, certam pecuniam ei legavit idque fratris eius fidei commisit, a quo petit in haec verba: 'a te peto, Sei, ut ab annis duodecim aetatis ad studia liberalia fratris tui inferas matri eius

legato appartenga ai figli eredi. <Il giurista> ha dato il responso che la comunità cittadina debba essere costretta ad obbedire alla volontà del testatore e, se non lo faccia, gli eredi debbano essere tutelati con un'azione in via utile per la ripetizione proprio di quelle somme che siano state pagate tramite contanti o novazione; <ai figli eredi> poi, non deve essere proibito di richiedere giudizialmente <l'adempimento del> debito per quei crediti, che <i debitori> non pagarono alla comunità cittadina, né <per i quali> mediante novazione si sono distaccati dalla precedente obbligazione. 4. Larcio Eurippiano chiese un parere <sul caso in cui> un patrono avesse legato per testamento una certa somma a un giovane da lui allevato e in merito a tale cosa avesse disposto così nel testamento: «Voglio che il denaro, che ho legato al mio liberto ed a Tizio, giovane da me allevato, stia presso Publio Mevio fino al venticinquesimo anno d'età di quello e voglio che per esso siano computati, aggiungendoli alla somma capitale gli interessi del tre per cento; e tu, Publio Mevio, dovendogli dare l'affetto di un padre, stimerai quanto debba essere stabilito per le spese per lui». Si è posto il quesito se gli eredi, pagando a Publio Mevio tale denaro, abbiano dovuto ricevere garanzia da lui. <Il giurista> ha dato il responso che, non essendo fatta alcuna menzione nel testamento di una garanzia da esigersi, si considerava sufficiente che gli eredi pagassero il denaro a Publio Mevio secondo la volontà del defunto; e perciò il giovane da lui allevato, Tizio, o gli eredi di lui, che intendono un'azione contro gli eredi del patrono poiché non hanno esatto garanzie <da Publio Mevio>, non dovrebbero essere esauditi: infatti, in base a questo pagamento, <si considera> che gli eredi sopra scritti siano liberati sia verso Tizio e di conseguenza anche verso i suoi eredi, salvo che, essendo <ancora> in vita il testatore, Publio Mevio abbia cessato di essere solvibile: allora, infatti, deve esigersi una garanzia da parte sua. 5. Un padre ha istituito eredi in quote uguali i due figli, il maggiore e il minore, che era anche impubere, e ha lasciato nella quota di questo <secondo> determinati fondi e, per quando avesse compiuto quattordici anni, gli ha legato una certa somma di denaro e ha onerato per fedecommissio suo fratello, al quale ha fatto la richiesta in questi termini: «Chiedo a te, Seio, che dal dodicesimo anno d'età per gli studi liberali di tuo fra-

<sup>11</sup> 'Largius', vd. Mo.-Kr., n. 13.

annua tot usque ad annos quattuordecim: eo amplius tributa fratris tui pro censu eius dependas, donec bona restituas: et ad te reditus praediorum illorum pertineant, quoad perveniat frater tuus ad annos quattuordecim'. quaesitum est, defuncto maiore fratre herede alio relicto utrum omnis condicio percipiendi reditus fundorum, ut anniversaria praestentur aliaque<sup>12</sup>, quae praestaturus esset, si viveret, Seius, ad heredem eius translerit<sup>13</sup>, an vero id omne protinus ad pupillum et tutores transferri debeat. respondit: secundum ea quae proponerentur intellegitur testator quasi cum tutore locutus, ut tempore, quo tutela restituenda est, haec, quae pro percipiendis fructibus annua praestari iussisset<sup>14</sup>, finiantur: sed cum maior frater morte praeventus est, omnia, quae relicta sunt, ad pupillum et tutores eius confestim post mortem fratris transisse.

**22. ALFENUS VARUS libro secundo digestorum a Paulo epitomatorum.** 'Filiae meae, quotienscumque vidua erit, in annos singulos centum heres meus dato': quaeritur, si filia minus annui temporis vidua fuisset, numquid minus ei centum deberentur. respondit sibi videri, tametsi totus annus nondum fuisset, tamen deberi.

**23. MARCIANUS libro sexto institutionum.** Cum quidam decurionibus divisiones dari voluisset die natalis sui, divi Severus et Antoninus rescripserunt non esse verisimile testatorem de uno anno sensisse, sed de perpetuo legato.

**24. IDEM libro octavo institutionum.** Cum erat certa pecunia, id est centum, rei publicae Sardanorum relicta per quadriennium certaminis Chrysanthini<sup>15</sup>, divi Severus et Antoninus rescripserunt videri perpetuam pensationem reliquisse testatorem per

tello versi a sua madre tanto all'anno fino ai quattordici anni; in più, chiedo che tu paghi i tributi di tuo fratello in base al censo, fin quando gli darai i beni; e <dispongo> che spettino a te i redditi di quei fondi, finché tuo fratello sarà giunto ai quattordici anni». Si è posto il quesito se, morto il fratello maggiore e avendo questi lasciato come erede una persona diversa <dal fratello minore>, sia trasmessa a tale suo erede ogni determinazione condizionante la percezione dei redditi dei fondi, per adempiere alle annualità e alle altre prestazioni che Seio avrebbe dovuto adempiere, se fosse vissuto, o, invero, tutto ciò debba essere trasferito direttamente al pupillo e ai tutori. <Il giurista> ha dato il responso: in base a quanto viene prospettato, si intende che il testatore abbia parlato <con il fratello maggiore> quasi come se fosse il tutore, affinché, al momento in cui avrebbe dovuto essere rimessa la tutela, cessassero quelle <disposizioni>, che aveva ordinato fossero adempiute ogni anno a fronte dei frutti da percepire; ma poiché il fratello maggiore ha preceduto <il minore> nella morte, <si intende> che tutte le cose che sono state lasciate siano passate al pupillo e ai suoi tutori immediatamente dopo la morte del fratello.

**22. ALFENO VARO, nel libro secondo Dei digesti, epitomati da Paolo.** «A mia figlia, ogni qual volta sarà vedova, il mio erede dia cento per ciascun anno». Si pone il quesito se, qualora la figlia fosse stata vedova per un tempo inferiore a un anno, se le fosse dovuto meno di cento. <Il giurista> ha dato il responso che si considera che, per quanto non fosse ancora trascorso un anno intero, tuttavia esso è dovuto.

**23. MARCIANO, nel libro sesto Delle istituzioni.** Avendo un tale voluto che, nel giorno della propria nascita, fossero fatte delle distribuzioni <di doni> ai decurioni, i divi <Settimio> Severo ed Antonino <Caracalla> hanno stabilito in un rescritto che non è verosimile che il testatore intendesse un legato di un solo anno, ma un legato perpetuo.

**24. Lo stesso <MARCIANO>, nel libro ottavo Delle istituzioni.** Poiché una certa somma di denaro, cioè cento, era stata lasciata alla comunità cittadina dei sardiani per il quadriennio dell'agone Crisantino, i divi <Settimio> Severo e Antonino <Caracalla> hanno stabilito in un rescritto che si considera che il testatore

<sup>12</sup> 'anniversaria praestetur alia', vd. Mo.-Kr., n. 3.

<sup>13</sup> 'transierint', vd. Mo.-Kr., n. 4.

<sup>14</sup> 'quae pro annuis praestari iussisset percipiendisque fructibus', vd. Mo.-Kr., n. 5.

<sup>15</sup> 'Chrysanthiani', vd. Mo.-Kr., n. 8.

quadriennium, non in primum quadriennium.

**25. VALENS libro secundo fideicommissorum.** Filio familias, quoad in potestate patris sit, in annos singulos dena dari possunt.

## II

DE USU ET USU FRUCTU ET REDITU  
ET HABITATIONE ET OPERIS PER  
LEGATUM VEL FIDEICOMMISSUM  
DATIS

**1. PAULUS libro tertio ad Sabinum.** Nec usus nec usus fructus itineris actus viae aquaeductus legari potest, quia servitus servitutis esse non potest: nec erit utile ex senatus consulto, quo cavetur, ut omnium quae in bonis sint usus fructus legari possit, quia id neque ex bonis neque extra bona sit. sed incerti actio erit cum herede, ut legatario, quamdiu vixerit, eundi agendi ducendi facultatem praestet aut ea servitus constituatur sub hac cautione, ut, si decesserit legatarius vel capite deminutus ex magna causa fuerit, restituiatur.

**2. PAPINIANUS libro septimo decimo quaestionum.** Hominis operae legatae capitis deminutione vel non utendo non amittuntur. et quoniam ex operis mercedem percipere legatarius potest, etiam operas eius ipse locare poterit, quas si prohibeat heres dari<sup>16</sup>,

abbia lasciato una rendita in perpetuo per <ogni> quadriennio, non <solo> per il primo quadriennio.

**25. VALENTE, nel libro secondo Dei fedecommissi.** Ad un figlio in potestà, finché sia sotto la potestà del padre, possono essere dati <per legato> dieci per ciascun anno.

## II

SULL'USO, SULL'USUFRUTTO,  
SULL'ABITAZIONE, SUL <DIRITTO REALE>  
SULL'ATTIVITÀ LAVORATIVA <DEI SERVI>,  
COSTITUITI CON LEGATO O CON  
FEDECOMMESSO \*

**1. PAOLO, nel libro terzo A Sabino.** Non può essere legato né l'uso, né l'usufrutto della <servitù> di passaggio di persone, di passaggio di bestiame e carri, di via, di acquedotto, poiché non può esistere una servitù di servitù; né tale legato sarà valido in base al senatoconsulto con il quale si dispone che possa essere legato l'usufrutto di tutte le cose che sono in un patrimonio, perché tale cosa, cioè la servitù, si ritiene non esista né <come utilità separabile> dal patrimonio <del titolare del fondo dominante>, né indipendente da esso. Ma vi sarà contro l'erede un'azione ad oggetto indeterminato, affinché garantisca al legatario, finché vivrà, la facoltà che le persone passino, che passino bestiame e carri, che si conduca l'acqua, oppure affinché tale servitù venga costituita <affiancandovi> questa stipulazione di garanzia: che, se il legatario sia deceduto o per grave motivo abbia subito un mutamento di stato giuridico, la situazione precedente sia reintegrata <con la rinuncia alla servitù>.

**2. PAPINIANO, nel libro diciassettesimo Delle quaestioni.** <Il diritto reale> sulle attività lavorative di un servo legate non vengono perse con il mutamento di stato giuridico <del legatario> o con il non uso. E, siccome dalle attività lavorative <del servo> il legatario può percepire una mercede, egli potrà anche locare tale <diritto> di attività lavorative del servo, a titolo delle quali l'erede sarà tenuto, se proibisca di darle.

<sup>16</sup> 'capi', vd. Mo.-Kr., n. 12.

\* Si è optato per questa traduzione invece di quella "Sull'uso, sull'usufrutto, sull'abitazione, sul <diritto reale> sull'attività lavorativa <dei servi>, costituiti con legato o con fedecommissio" presente nell'*Index Titulorum* riportata nel primo volume della traduzione.

tenebitur. idem est et si servus se locaverit. et quia legatarius fructuarius non est, ad heredem suum operarum legatum transmittit: sed servo usu capto legatum perit.

3. *PAULUS libro tertio ad Sabinum.* Hominis quoque liberi operae legari possunt, sicut locari et in stipulationem deduci.

4. *ULPIANUS libro octavo decimo ad Sabinum.* Si pure proprietates legatae erit, ea ad legatarium perveniet, quamvis fructuarius heres sit institutus.

5. *PAULUS libro tertio ad Sabinum.* Usus fructus 'cum moriar' inutiliter stipulor: idem est in legato, quia et constitutus usus fructus morte intercidere solet.

6. *POMPONIUS libro quinto decimo ad Sabinum.* Si usus fructus mihi in biennium continuum a morte testatoris legatus sit et per heredem steterit, quo minus eum mihi daret, praeterito biennio nihilo minus tenetur (quemadmodum teneretur, si res legata in rerum natura esse desisset, quam quis deberet, moratusque esset in ea danda), ut peti quidem iam usus fructus qui legatus sit non possit, quia alius futurus sit quam qui legatus fuerit, sed aestimatio eius bima dumtaxat facienda sit.

7. *ULPIANUS libro vicesimo sexto ad edictum.* Operae testamento relictas quando cedere debeant, utrum ex quo petit eas legatarius an ex quo adita hereditas est? et cui pereant dies, quibus aeger servus fuit? et puto ex die petitionis eas cedere: quare si post petitas aeger esse servus coeperit, legatario peribunt.

8. *GAIUS libro tertio de legatis ad edictum praetoris.* Si usus fructus municipibus legatus erit, quaeritur, quousque in eo usus fructus tuendi sint: nam si quis eos perpetuo tuetur, nulla utilitas erit nuda proprietatis semper abscedente usus fructu. unde centum annos observandos esse constat, qui finis vitae longissimus esset.

Lo stesso avviene anche se il servo abbia locato sé stesso. E, poiché il legatario di attività lavorative non è un usufruttuario, trasmette al suo erede il legato di esse; ma, usucapito il servo <da un terzo>, il legato si estingue.

3. *PAOLO, nel libro terzo A Sabino.* Anche le attività lavorative di un uomo libero possono essere legate, così come essere locate e dedotte in una stipulazione.

4. *ULPIANO, nel libro diciottesimo A Sabino.* Se sia stata legata senza condizioni la proprietà <di una cosa che altri ha in usufrutto>, quantunque l'usufruttuario sia stato istituito erede, <l'usufrutto non si estingue e> la <nuda proprietà> perverrà al legatario.

5. *PAOLO, nel libro terzo A Sabino.* Inutilmente mi faccio promettere con stipulazione l'usufrutto <con la clausola> «quando io morirò»; lo stesso avviene nel legato, perché anche l'usufrutto già costituito suole cessare con la morte.

6. *POMPONIO, nel libro quindicesimo A Sabino.* Se mi sia stato legato un usufrutto per il biennio successivo alla morte del testatore e sia dipeso dall'erede non darmelo, trascorso il biennio, egli non di meno è tenuto (allo stesso modo in cui sarebbe tenuto, se avesse cessato di esistere la cosa legata che egli dovesse e fosse stato moroso nel consegnarla), invero non perché possa essere chiesto giudizialmente quell'usufrutto che sia stato legato, perché quello <che richiederebbe> sarebbe un altro <usufrutto> rispetto a quello che fu legato, ma solo perché è da fare la stima di esso per il biennio.

7. *ULPIANO, nel libro ventiseiesimo All'editto.* <Si pone il quesito> da quando inizino a spettare le attività lavorative lasciate con il testamento, se da quando il legatario le richiede giudizialmente o da quando l'eredità è accettata. E <si pone l'ulteriore quesito su> chi perda le giornate nelle quali il servo fu malato. E reputo che quelle attività inizino a spettare dal giorno della domanda <in giudizio>, perciò se dopo la domanda il servo avrà cominciato ad essere malato andranno perdute per il legatario.

8. *GAIO, nel libro terzo Sui legati, All'editto del pretore.* Se sarà stato legato un usufrutto agli abitanti di un municipio, si pone la questione fino a quando siano da tutelare in tale usufrutto: se qualcuno, infatti, li tutela in perpetuo, la nuda proprietà, separato per sempre l'usufrutto, non avrà alcuna utilità. Motivo per cui, risulta evidente che debbano essere aspettati cento anni, che sarebbe il termine più lungo della vita.

**9. ULPIANUS libro octavo disputationum.**

Si ab eo, cui legatus esset usus fructus, fideicommissum fuerit relictum, licet usus fructus ad legatarium non pervenerit, heres tamen, penes quem usus fructus remanet, fideicommissum praestat. quod et in militis testamento erit dicendum, si legatarius, a quo fideicommissum relictum est, repudiaverit legatum vel vivo testatore decesserit.

**10. IULIANUS libro septuagesimo octavo digestorum.** Si Titio fundus et eiusdem fundi usus fructus legatus fuerit, erit in potestate eius, fundum an usum fructum vindicare malit. et si fundum elegerit, necessario plenam proprietatem habebit, licet usum fructum a se reppulerit: si vero usum fructum habere maluerit et proprietatem fundi reppulerit, solum usum fructum habebit.

**11. IDEM libro primo ex Minicio.** Habitationis legatum in singulos annos ab initio anni deberi constat.

**12. ALFENUS VARUS libro secundo digestorum a Paulo epitomatorum.** Heres in fundo, cuius usus fructus legatus est, villam possuit: eam invito fructuario demolire non potest, nihilo magis quam si, quam arborem posuisset, ex fundo is evellere vellet: sed si antequam usufructuarius prohibuerit, demolierit, impune facturum.

**13. PAULUS libro tertio decimo ad Plautium.** Cum usus fructus alternis annis legatur, non unum, sed plura legata sunt. aliud est in servitute aquae et viae: viae enim servitus una est, quia natura sui habet intermissionem.

**14. CELSUS libro octavo decimo digestorum.** Duos separatim uti frui sinere damnatus heres communiter uti frui passus est: quaerebatur, an utriusque ex testamento teneatur. dixi teneri, si testator utrumque solidum habere voluit: nam ipsius onus est, ut solidum singulis legatum praestaret: qua parte igitur alterum uti frui sineret heres, ea parte eum non sinere alterum uti frui, ideoque per aestimationem unicuique quod deest replere debet.

**9. ULPIANO, nel libro ottavo Delle dispute.** Se sia stato lasciato un fedecommesso a carico di colui al quale fosse stato legato l'usufrutto <di una cosa>, qualora l'usufrutto non sia pervenuto al legatario, allora l'erede, presso il quale rimane l'usufrutto, presta il fedecommesso. Ciò dovrà essere detto anche in relazione al testamento del militare, se il legatario, a carico del quale è stato lasciato il fedecommesso, abbia rifiutato il legato, o sia morto, vivente <ancora> il testatore.

**10. GIULIANO, nel libro settantottesimo Dei digesti.** Se sia stato legato a Tizio un fondo e l'usufrutto di quello stesso fondo, sarà in suo potere voler a preferenza rivendicare il fondo o l'usufrutto e, se avrà scelto il fondo, necessariamente avrà la piena proprietà, sebbene ne abbia rifiutato l'usufrutto; se invece avrà preferito avere l'usufrutto ed avrà rifiutato la proprietà del fondo, avrà il solo usufrutto.

**11. Lo stesso <GIULIANO>, nel libro primo Da Minicio.** È certo che il legato di abitazione per ciascun anno è dovuto dall'inizio di ogni anno.

**12. ALFENO VARO, nel libro secondo Dei digesti epitomati da Paolo.** Nel fondo, il cui usufrutto è stato legato, l'erede costruì una villa rustica; non la può demolire contro il volere dell'usufruttuario, non diversamente che se dal fondo volesse svenare quell'albero che avesse piantato; ma se avrà demolito prima che l'usufruttuario glielo abbia proibito, lo farà impunemente.

**13. PAOLO, nel libro tredicesimo A Plautio.** Quando è legato l'usufrutto ad anni alterni, vi sono non uno, ma più legati. Altro è nella servitù di acquedotto e di via: infatti, la servitù di via è una sola, poiché per sua natura ha degli intervalli <nel suo uso>.

**14. CELSO, nel libro diciottesimo Dei digesti.** L'erede, obbligato con disposizioni distinte a consentire a due legatari di usare e percepire i frutti, tollererà che usassero e percepissero i frutti in comune: si poneva la questione se fosse tenuto <per inadempimento del legato> verso entrambi con l'azione da testamento. Dissi che era tenuto se il testatore volle che avessero entrambi l'intero: <in tal caso> è, infatti, onere dell'erede stesso di prestare l'intero legato a ciascuno. Di conseguenza, per quella parte per la quale l'erede consentisse all'uno di usare e di percepire i frutti, egli non consentirebbe di goderne all'altro, e perciò deve rifondere a ciascuno ciò che manca attraverso una stima in denaro.



**15. MARCELLUS libro tertio decimo digestorum.** 'Damnas esto heres Titium sinere in illa domo habitare, quoad vivet': unum videtur esse legatum. *I.* Qui duos fundos habebat, unum legavit et alterius fundi usum fructum alii legavit: quaero, si fructuarius ad fundum aliunde viam non habeat quam per illum fundum qui legatus est, an fructuario servitus debeat. respondit, quemadmodum, si in hereditate esset fundus, per quem fructuario potest praestari via, secundum voluntatem defuncti videtur id exigere ab herede, ita et in hac specie non aliter concedendum esse legatario fundum vindicare, nisi prius ius transeundi usufructuario praestet, ut haec forma in agris servetur, quae vivo testatore optinuerit, sive donec usus fructus permanet sive dum ad suam proprietatem redierit.

**16. MODESTINUS libro nono responsorum.** Legatum civitati relictum est, ut ex re ditibus quotannis in ea civitate memoriae conservandae defuncti gratia spectaculum celebretur, quod illic celebrari non licet: quaero, quid de legato existimes. Modestinus<sup>17</sup> respondit, cum testator spectaculum edi voluerit in civitate, sed tale, quod ibi celebrari non licet, iniquum esse hanc quantitatem, quam in spectaculum defunctus destinaverit, lucro heredum cedere: igitur adhibitis heredibus et primoribus civitatis dispiciendum est, in quam rem converti debeat fideicommissum, ut memoria testatoris alio et licito genere celebretur.

**17. SCAEVOLA libro tertio responsorum.** Quidam praedia rei publicae legavit, de quorum reditu quotannis ludos edi voluit, et adiecit: 'quae legata peto, decuriones, et rogo, ne in aliam speciem aut alios usus convertere velitis'. res publica per quadriennium continuum ludos non edidit: quaero, an reditus, quos quadriennio res publica percepit, heredibus restituere debeat vel compensare in aliam speciem legati ex eodem testamento. respondit et invitit heredibus possessione

**15. MARCELLO, nel libro tredicesimo Dei digesti.** «L'erede sia obbligato a consentire a Tizio di abitare in quella casa finché vivrà»: si considera che il legato sia uno solo. *I.* Uno che aveva due fondi, legò <ad uno la proprietà di> uno, e ad un altro legò l'usufrutto dell'altro fondo. Pongo la questione, se sia dovuta la servitù all'usufruttuario, qualora l'usufruttuario non abbia passaggio al fondo altrove che per quel fondo che è stato legato <in proprietà>. <Il giurista> diede il responso che, come si considera conforme alla volontà del defunto esigere ciò dall'erede nel caso in cui fosse nell'eredità il fondo attraverso il quale si può accordare il passaggio all'usufruttuario, così anche in questa fattispecie, non deve concedersi al legatario di rivendicare il fondo altrimenti che se prima non presti il diritto di passaggio all'usufruttuario, affinché sia preservata nei terreni agricoli quella disposizione che si era mantenuta durante la vita del testatore, sia finché permanga l'usufrutto, sia quando <questo> sia ritornato alla sua proprietà.

**16. MODESTINO, nel libro nono Dei responsi.** È stato lasciato un legato ad una città affinché con le rendite ogni anno in quella città, per conservare la memoria del defunto, sia celebrato uno spettacolo, che lì non è lecito celebrare. Pongo la questione, di cosa pensi circa il legato. Modestino diede il responso che, dal momento che il testatore ha voluto che si allestisse uno spettacolo nella città, ma tale che ivi non è lecito che sia celebrato, sarebbe iniquo che questo importo, che il defunto avrà destinato allo spettacolo, vada a vantaggio degli eredi; pertanto, con l'intervento degli eredi e dei notabili della città, è da decidere in quale cosa si debba convertire il fedecommissum, affinché la memoria del testatore sia celebrata in altro e lecito modo.

**17. SCAEVOLA, nel libro terzo Dei responsi.** Un tale legò dei fondi alla comunità cittadina con la cui rendita volle che si allestissero dei giochi <pubblici> ogni anno e aggiunse: «Questi legati chiedo e prego, o decurioni, di non voler riversare in altro legato o altri usi». La comunità cittadina per un ininterrotto quadriennio non allestì dei giochi. Pongo la questione, se la comunità cittadina debba restituire agli eredi la rendita che percepì per il quadriennio, o compensarla con un'altra specie di legato derivante dal medesimo testamento. <Il giurista> diede il responso che sia,

<sup>17</sup><Modestinus>, vd. Mo.-Kr., n. 8.

adprehensa perceptos fructus restituendos esse et non erogatum secundum defuncti voluntatem in alia quae deberentur compensari.

**18. MODESTINUS libro nono responsorum.** Qui plures habebat libertos, testamento suo dixit se habitationem relinquere iis quos codicillis designasset: cum nullos postea designaverit, quaero, an omnes admitti debeant. respondit, si patronus, qui se designaturum personas libertorum pollicitus est, nullum postea designavit, legatum habitatio- nis perfectum esse non videtur, non existente cui datum intellegi possit.

**19. IDEM libro singulari de heurematicis.** Si alii fundum, alii usum fructum eiusdem fundi testator legaverit: si eo proposito fecit, ut alter nudam proprietatem haberet, errore labitur. nam detracto usu fructu proprietatem eum legare oportet eo modo: 'Titio fundum detracto usu fructu lego: vel Seio eiusdem fundi usum fructum heres dato'. quod nisi fecerit, usus fructus inter eos communicabitur, quod interdum plus valet scriptura quam quod actum<sup>18</sup> sit.

**20. POMPONIUS libro octavo ad Quintum Mucium.** Si servum sub condicione liberum esse iubeam et usum fructum eius tibi legavero, valet legatum.

**21. PAULUS libro septimo ad legem Iuliam et Papiam.** Titio usus fructus Stichi aut, si navis ex Asia venerit, decem legata sunt. non petet usum fructum, antequam condicio de<sup>19</sup> decem existat vel deficiat, ne potestas heredi utrum velit dandi auferatur.

**22. ULPIANUS libro quinto decimo ad legem Iuliam et Papiam.** 'Patrimonii mei reditum omnibus annis uxori meae dari volo'. Aristo respondit ad heredem uxoris non transire, quia aut usui fructui simile esset aut huic legato 'in annos singulos'.

avendo preso possesso <la comunità cittadina dei fondi legati>, devono essere restituiti agli eredi i frutti che risultano percepiti contro la loro volontà, sia vada compensato con quanto <da questa> dovuto quanto <invece dagli eredi> non erogato <alla comunità cittadina> secondo la volontà del defunto <per le altre specie di legato>.

**18. MODESTINO, nel libro nono Dei responsi.** Uno che aveva più liberti disse nel suo testamento di lasciare il diritto di abitazione a coloro che egli avrebbe designato nei codicilli; poiché in seguito non aveva designato nessuno, pongo la questione, se tutti debbano essere ammessi. <Il giurista> diede il responso che se il patrono, il quale promise che avrebbe designato le persone dei liberti, in seguito non designò nessuno, non si considera essere stato perfezionato il legato di abitazione, non esistendo qualcuno a cui possa intendersi dato.

**19. Lo stesso <MODESTINO>, nel libro unico Sui rimedi <giuridici>.** Se il testatore abbia legato ad uno un fondo, ad un altro l'usufrutto dello stesso fondo, se lo fece con il proposito che il primo avesse la nuda proprietà, cade in errore. Infatti, detratto l'usufrutto, bisogna legargli la proprietà in questo modo: «A Tizio lego il fondo, detratto l'usufrutto» o «L'erede dia a Seio l'usufrutto dello stesso fondo». Se invece non avrà fatto ciò, l'usufrutto spetterà congiuntamente a entrambi e si dividerà tra quelli, perché talvolta la scrittura vale più di quanto si sia compiuto in concreto.

**20. POMPONIO, nel libro ottavo A Quinto Mucio.** Se io ordini <nel testamento> che un servo sia libero sotto condizione e a te avrò legato il suo usufrutto, vale il legato.

**21. PAOLO, nel libro settimo Alla legge Giulia e Papia.** A Tizio sono stati legati l'usufrutto di Stico o, se la nave sarà venuta dall'Asia, dieci. Non chiederà l'usufrutto prima che la condizione relativa ai dieci si verifichi o non si sia avverata, affinché all'erede non sia sottratta la facoltà di dare quale dei due voglia.

**22. ULPIANO, nel libro quindicesimo Alla legge Giulia e Papia.** «Voglio che la rendita del mio patrimonio sia data tutti gli anni a mia moglie». Aristone diede il responso che <il legato> non si trasmette all'erede della moglie, perché sarebbe simile o all'usufrutto o a quel legato <per ciascun anno>, <cioè, a un legato ad esecuzione periodica di annualità>.

<sup>18</sup> 'peractum', vd. Mo.-Kr., n. 12.

<sup>19</sup> <de>, vd. Mo.-Kr., n. 13.